

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 settembre 1990.

Aggiornamenti e modificazioni all'allegato del decreto ministeriale 24 giugno 1987, concernente programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito in legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente: «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari»;

Visto in particolare l'art. 6 di detto decreto-legge, convertito con legge 7 agosto 1986, n. 426, che prevede la definizione di un programma sistematico di interventi per una più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande;

Visti i decreti interministeriali 24 giugno 1987 e 5 aprile 1989, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 1987 e n. 99 del 29 aprile 1989, concernenti i programmi sistematici di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande;

Vista la direttiva del Consiglio CEE n. 89/397/CEE del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE del 30 giugno 1989, n. L 186;

Ritenuto opportuno, tenendo anche conto delle esperienze acquisite, di procedere ad una modifica e ad un aggiornamento dei programmi approvati con i succitati decreti interministeriali del 24 giugno 1987 e 5 aprile 1989;

Decretano:

Art. 1.

È approvato l'unito allegato recante aggiornamenti e modificazioni del programma allegato al decreto interministeriale 24 giugno 1987, di cui alle premesse.

Art. 2.

Le prescrizioni di cui all'allegato del decreto interministeriale 5 aprile 1989 trovano applicazione fino all'avvenuta realizzazione, da parte delle regioni, dei programmi emanati in attuazione del decreto interministeriale stesso.

Roma, 29 settembre 1990

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

*Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste*
SACCOMANDI

ALLEGATO

Nell'allegato al decreto interministeriale 24 giugno 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 1987), al capitolo I - Criteri generali, sono aggiunti i seguenti capoversi:

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmetteranno annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al Ministero della sanità - Direzione generale per l'igiene degli alimenti e per la nutrizione, una relazione consuntiva dell'attività di vigilanza e controllo svolta nel settore degli alimenti e delle bevande con indicazione dei relativi risultati ed eventuali note osservative, precisando tra l'altro:

- i criteri che hanno presieduto all'elaborazione dei programmi;
- il numero e la natura dei controlli effettuati;
- il numero e la natura delle infrazioni constatate.

La data del 31 gennaio di ciascun anno è stata indicata per consentire l'elaborazione in modo omogeneo dei dati pervenuti da ciascuna regione e trasmetterli alla commissione CEE entro il 1° maggio successivo.

Nel corso delle attività deve essere tenuto presente che i prodotti destinati ad altro Stato membro siano controllati con le stesse modalità di quelli posti in commercio sul territorio nazionale.

Dovrà essere anche previsto che i prodotti destinati ad essere esportati fuori delle Comunità formino oggetto di un controllo appropriato.

Ai fini del controllo si precisa che lo stesso consiste in una o più delle operazioni seguenti effettuate in funzione delle finalità prefissate:

- 1) ispezione;
- 2) prelievo ed analisi di campioni;
- 3) controllo dell'igiene del personale;
- 4) esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere;
- 5) esame dei sistemi di verifica eventualmente installati dall'impresa e dei relativi risultati.

Al capitolo II - Attività dei laboratori di analisi, è aggiunto dopo il penultimo capoverso quanto segue:

«Tenuto conto della necessità di disporre sul territorio nazionale di una rete di laboratori cui affidare ricerche ed indagini che richiedano elevata specializzazione del personale ed apparecchiature di costo di acquisto e gestione rilevante, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individueranno a livello regionale o interregionale quei laboratori le cui dotazioni organiche e strumentali consentano lo svolgimento dei compiti citati.

Inoltre in vista del mercato unico che sarà realizzato dal 1° gennaio 1993, occorre che i laboratori siano in grado di poter controllare i prodotti alimentari che, provenienti da Paesi terzi, arrivano nelle strutture italiane per essere destinati, oltre che al mercato nazionale, anche agli altri Paesi comunitari».

Al capitolo III - Programma degli interventi di vigilanza e controllo, è aggiunto il seguente terzo capoverso:

«Le regioni terranno in debito conto anche la programmazione dei controlli dei prodotti alimentari che o rappresentano delle specialità locali oppure abbiano rilevante importanza nell'ambito della produzione regionale».

Allo stesso capitolo III - Programma degli interventi di vigilanza e controllo, l'ultimo capoverso è modificato come segue:

«Per quanto riguarda l'anno 1991, per l'attuazione di tale monitoraggio, si suggerisce quanto segue:

- 1) Per l'olio di oliva vergine ciascun laboratorio sottoporrà ai relativi accertamenti analitici olio sia di produzione nazionale che di importazione.

Una parte di tali accertamenti dovrà essere riservata agli olii di oliva prelevati a livello di frantoi per verificare l'eventuale presenza di sostanze estranee (oli diversi da quelli vergini di oliva, eventuali inquinanti di origine ambientale o derivati dalla tecnologia utilizzata per la loro produzione o conservazione, ivi compresi eventuali residui di solventi presenti).

Si suggerisce, inoltre, nelle aree dove esistono frantoi, di procedere al prelievo di campioni di olive o dell'olio ottenuto dalle stesse ai fini di una comparazione fra gli eventuali inquinanti presenti nelle olive e negli altri oli prelevati.

2) Per i cereali di importazione, gli uffici sanitari di confine effettueranno prelievi di campioni di partite di cereali nella fase anteriore alla nazionalizzazione che saranno inviati ai laboratori dei servizi multizonali di prevenzione ovvero agli istituti zooprofilattici per gli esami analitici ai fini dell'accertamento del rispetto dei livelli dei residui di presidi sanitari, utilizzati in agricoltura e per l'immagazzinamento, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

Gli stessi uffici effettueranno, nei confronti del grano duro di importazione, gli accertamenti per i livelli di radiocontaminazione secondo le specifiche direttive impartite dal Ministero della Sanità.

I controlli per le altre categorie di alimenti di importazione verranno effettuati secondo la prassi in vigore.

Per i cereali di produzione nazionale si procederà ugualmente agli esami analitici per l'accertamento del rispetto dei livelli di residui di presidi sanitari, mirando gli interventi di prelievo presso le grosse strutture di immagazzinamento del grano.

Verranno effettuati accertamenti analitici nei confronti di frutta ed ortaggi sia di produzione nazionale che di importazione ai fini di verificare la rispondenza di eventuali residui di presidi sanitari alle norme vigenti».

Vengono tra l'altro suggeriti fra gli alimenti da sottoporre a monitoraggio mirato anche i seguenti:

- 3) latte e formaggi - per quanto riguarda i pesticidi clorurati;
- 4) prodotti carnei cotti - per quanto riguarda la presenza di maltodestrine e di proteine di soia;
- 5) prodotti conservati della pesca - per quanto riguarda la presenza di aldeide formica e di istamina, quest'ultima segnatamente negli sgombri, nelle acciughe, nelle aringhe e nelle sardine;
- 6) molluschi eduli lamellibranchi - per quanto riguarda il piombo, il mercurio, escherichia coli e salmonelle;
- 7) molluschi cefalopodi - per quanto riguarda il cadmio;
- 8) prodotti della ristorazione collettiva - per quanto riguarda i germi patogeni o potenzialmente patogeni;
- 9) alimenti grassi o contenenti grassi - per quanto riguarda gli antiossidanti E 320 (BHA) ed E 321 (BHT), residui;
- 10) verifica della presenza degli antiparassitari a base di etilendisitiocarbammati (EBDC impropriamente detti ditiocarbammati) su ortaggi in genere ed eventualmente dell'etilentiourea;
- 11) latte per l'infanzia, sia in polvere che liquidi, sia di produzione nazionale che di importazione, per quanto riguarda soprattutto la verifica analitica della rispondenza di quanto riportato in etichetta;
- 12) semi oleaginosi e frutta secca, legumi, cereali, per quanto riguarda la ricerca di aflatoxina B1;
- 13) vini - per quanto riguarda la ricerca di residui di antiparassitari, metalli pesanti, additivi e alcol metilico.

Capitolo IV

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DELL'ISPettorato CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Nel piano annuale degli interventi mirati alla lotta contro le frodi e le sofisticazioni agro-alimentari, l'ispettorato centrale repressione frodi programma azioni di indirizzo e di coordinamento sia nel settore concernente l'attività di controllo sia in quello relativo all'attività di analisi, impartendo, di volta in volta, disposizioni agli uffici periferici.

Gli uffici repressione frodi proseguono l'attività volta ad integrare ed aggiornare l'anagrafe delle ditte che operano nei settori della produzione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari e di uso agrario o forestale, per un proficuo svolgimento dell'attività di controllo e per una sua più mirata programmazione.

A tal fine di avvalgono anche dei dati rilevati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in applicazione di quanto disposto nel capitolo I mettendo a disposizione delle regioni e delle province autonome i dati anagrafici in loro possesso.

Gli uffici periferici devono altresì:

programmare interventi in tutti i settori merceologici agro-alimentari, senza peraltro, trascurare i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario o forestale (sementi, mangimi, fertilizzanti, ecc.) privilegiando gli aspetti di frode economica;

sottoporre le ditte che operano nei settori di competenza dell'ispettorato centrale repressione frodi a sistematici controlli, rivolgendo particolare attenzione alle imprese che nel passato si sono rese responsabili di gravi infrazioni;

intensificare l'attività di vigilanza in corrispondenza dei vari cicli produttivi (campagna vendemmiale e olearia, periodo semine, ecc.), o qualora si manifestino episodi di frode, in taluni settori merceologici;

verificare la corrispondenza qualitativa di quei prodotti agro-alimentari per i quali la normativa prevede requisiti particolari (v.q.p.r.d., prodotti tipici o a denominazione di origine);

predisporre piani di intervento per incentivare i controlli di qualità alle frontiere dei prodotti agro-alimentari e di uso agrario o forestale, previa intesa con le autorità doganali competenti per territorio. In particolare, dovranno essere controllati, in entrata ed uscita dal territorio nazionale, i vini, i prodotti lattiero-caseari, gli olii, le sementi, le paste alimentari ecc., al fine di accertare la loro rispondenza alle normative vigenti, sia per quanto riguarda la loro genuinità e qualità intrinseca sia per quanto riguarda il loro standard di qualità;

svolgere capillari ed intensi controlli, per i settori di competenza dell'ispettorato centrale repressione frodi, presso le ditte che beneficiano di aiuti CEE, al fine di impedire o reprimere l'indebita percezione di detti aiuti: ove ricorrano fondati aspetti di irregolarità che configurano ipotesi di reato devono essere assunte dai funzionari incaricati dei controlli medesimi tutte le necessarie iniziative nell'ambito delle loro attribuzioni di ufficiali di polizia giudiziaria;

rendere più proficua la collaborazione, nell'ambito della circoscrizione territoriale dei singoli uffici, con gli altri organismi incaricati dei controlli nel settore agro-alimentare (nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato, Polizia di Stato, Arma dei carabinieri), prevedendo, se del caso, piani operativi coordinati;

indirizzare in particolare, l'attività di analisi verso la ricerca di sostanze estranee nei vini come gli antifermmentativi, i metalli pesanti, i rivelatori, l'alcole metilico, l'alcole etilico di origine non vinica, ecc., nonché la qualificazione degli alcoli in relazione alle materie zuccherine di provenienza (N.M.R.). Particolare attenzione verrà posta anche nella ricerca di sfarinati di grano tenero nelle paste alimentari, nell'utilizzazione del latte vaccino nella produzione della mozzarella di bufala e nella verifica della natura e qualità degli oli di oliva in relazione alla loro denominazione di vendita.

I piani di intervento dovranno prevedere, altresì, controlli incrociati, al fine di accertare la regolarità dei movimenti dei prodotti, in special modo di quelli per i quali la vigente normativa non prevede una apposita contabilità delle materie prime e dei prodotti finiti (registri di carico e scarico), come ad esempio, per gli oli, i formaggi, le conserve alimentari, ecc.

L'ispettorato centrale repressione frodi provvederà a programmare e dirigere operazioni suppletive e integrative tutte le volte che si ravvisi la necessità di un'azione coordinata.

90A4366